



LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 05 07 1973 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18 7 1973 N. 25

" Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1973 n. 10 ed istituzione del fondo di previdenza per i consiglieri regionali "

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA

E' istituito presso il Consiglio regionale il << Fondo di Previdenza dei Consiglieri della Regione Liguria >> di cui all' art. 9 della legge regionale 23 marzo 1973 n. 10 per la corresponsione di << assegni mensili reversibili di previdenza >> ai Consiglieri cessati dal mandato o ad altri aventi diritto secondo le norme della presente legge nonche' per l' erogazione degli assegni previsti dal 5^o e 6^o comma dell' art. 8 della citata legge regionale. Il Fondo di Previdenza ha natura di fondo mutualistico interno e non costituisce assicurazione previdenziale. Gli assegni di cui al precedente comma sia nella forma diretta sia nella forma di reversibilita' sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante a qualsiasi titolo al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilita'.

ARTICOLO 2

GESTIONE DEL FONDO

Il Fondo e' amministrato dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato da un componente di ciascuno dei gruppi consiliari non rappresentati in seno all' Ufficio medesimo. Il Fondo e' alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o dai loro aventi causa dagli interessi maturati sulle somme di proprieta' del Fondo stesso dai frutti degli investimenti da eventuali elargizioni nonche' dalle somme comunque introitate. Il bilancio del Fondo e' allegato come gestione speciale al conto consuntivo annuale delle spese relative al Consiglio regionale.

ARTICOLO 3

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI

Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d' ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell' indennita' consiliare. I contributi nella misura fissata dall' art. 9 della legge regionale 23 marzo 1973 n. 10 sono trattenuti ogni mese sull' indennita' mensile lorda di cui all' art. 2 1^o comma della legge regionale citata. Le trattenute verranno contemporaneamente versate sul Fondo di Previdenza.

ARTICOLO 4

DIRITTO ALL' ASSEGNO MENSILE DI PREVIDENZA

L' assegno mensile di previdenza compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano i requisiti previsti dal 2° e 3° comma dell' art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973 n. 10.

ARTICOLO 5

CONSIGLIERI INABILI AL LAVORO O DECEDUTI PER CAUSE NATURALI

Hanno diritto all' assegno mensile di previdenza indipendentemente dalla età i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo ai sensi del 4° comma dell' articolo 9 della legge regionale 23 marzo 1973 n. 10. L' assegno spetta comunque indipendentemente dalla effettiva durata del mandato consiliare o dei versamenti ai Consiglieri cessati perché divenuti inabili in modo permanente al lavoro nel corso di detto mandato nonché agli aventi diritto dei Consiglieri deceduti durante il mandato medesimo. L' assegno di cui al presente articolo spetta esclusivamente qualora l' inabilità al lavoro in modo permanente o il decesso non dipendano da infortunio. I Consiglieri regionali o i loro aventi diritto hanno però facoltà di ottenere l' attribuzione dell' assegno anche in detta ipotesi previo versamento nel Fondo di Previdenza delle somme ad essi dovute da Enti o imprese assicuratrici a seguito dell' infortunio in dipendenza di contratti stipulati con oneri a carico della Regione. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell' art. 2 verifica se sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti e decide sulla applicabilità dei commi stessi nel caso di inabilità parziale.

ARTICOLO 6

ACCERTAMENTO DELL' INABILITA' PERMANENTE

L' accertamento di inabilità di cui al precedente articolo 5 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri di cui due nominati dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell' art. 2 e uno indicato dall' interessato. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l' Ufficio di Presidenza integrato secondo il disposto dell' art. 2. Qualora la decisione di cui al comma precedente sia positiva l' assegno mensile di previdenza compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

ARTICOLO 7

AMMONTARE DELL' ASSEGNO MENSILE DI PREVIDENZA IN CASO DI INABILITA'

Nell' ipotesi prevista dal secondo comma dell' articolo 5 qualora il Consigliere sia divenuto inabile o sia deceduto nel corso del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione l' ammontare dell' assegno mensile di previdenza sarà commisurato all' importo minimo previsto al successivo articolo 11.

ARTICOLO 8

CONTRIBUTI VOLONTARI

Il Consigliere regionale cessato dalla carica che non abbia esercitato il mandato per una legislatura e che abbia versato per almeno trenta mesi i contributi previdenziali ha la facoltà di versare al Fondo di Previdenza i contributi stessi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all' assegno mensile minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Consigliere avrà conseguito i requisiti previsti dal 2° comma dell' art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973 n. 10.

ARTICOLO 9

RINUNCIA AI CONTRIBUTI VOLONTARI

Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell' assegno mensile di previdenza e che pur avendone diritto non intende proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso ha diritto alla restituzione integrale dei contributi versati senza attribuzione di interessi.

ARTICOLO 10

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale della Liguria il pagamento dell' assegno mensile di previdenza di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione di quest' ultimo l' assegno sarà ripristinato tenendo conto dell' ulteriore periodo di contribuzione. Il pagamento dell' assegno viene altresì sospeso nel caso in cui il titolare venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.

ARTICOLO 11

MISURA DELL' ASSEGNO MENSILE DI PREVIDENZA

L' ammontare mensile dell' assegno di previdenza nella misura proporzionale stabilita dal 40 comma dell' art. 8 della legge 23 marzo 1973 n. 10 è determinato in base alla seguente tabella in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità mensile lorda di cui al 10 comma dell' art. 2 della citata legge corrisposta ai Consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l' assegno. TABELLA

RISTRUTTURATA

Per ciascuno degli anni di contribuzione sottoelencati è fissata la seguente percentuale sull' indennità mensile lorda: // anni 5 percentuale 20; // anni 6 percentuale 24; // anni 7 percentuale 28; // anni 8 percentuale 32; // anni 9 percentuale 36; // anni 10 percentuale 40; // anni 11 percentuale 42; // anni 12 percentuale 44; // anni 13 percentuale 46; // anni 14 percentuale 48; // anni 15 ed oltre percentuale 50. Per le frazioni di anno l' assegno è aumentato di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell' anno di contribuzione parziale.

ARTICOLO 12

DECORRENZA DELL' ASSEGNO MENSILE DI PREVIDENZA

L' assegno mensile di previdenza è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l' età richiesta per conseguire il diritto. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all' art. 4 l' assegno è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura coloro che abbiano già maturato il diritto all' assegno lo percepiscono con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura.

ARTICOLO 13

ASSEGNO DI REVERSIBILITÀ

In caso di morte del titolare dell' assegno diretto lo stesso viene riservato a favore: a) del coniuge finché nello stato vedovile purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale per sua colpa salvo diverse disposizioni dell' autorità giudiziaria; b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati finché minorenni; c) degli affiliati in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente finché minorenni; d) dei figli di cui alla lettera b) o in mancanza degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti sino al compimento del 26° anno di età o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell' ex Consigliere deceduto e che versano in particolari condizioni di bisogno accertate dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell' articolo 2. Qualora non esistano né il coniuge né figli o affiliati aventi diritto l' assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre che siano di età superiore ai 60 anni o inabili a

proficuo lavoro.

ARTICOLO 14

CONDIZIONI PER L' ASSEGNO DI REVERSIBILITA'

Le condizioni per la concessione dell' assegno di reversibilita' devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare l' assegno e' revocato. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell' art. 2 puo' richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilita' di presentare periodicamente la documentazione idonea a dimostrare il permanere delle condizioni suddette. Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente puo' inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del Collegio medico di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 15

DOCUMENTAZIONE PER OTTENERE L' ASSEGNO DI REVERSIBILITA'

Per la liquidazione dell' assegno di reversibilita' il coniuge del Consigliere inviera' domanda in carta libera diretta al Presidente del Consiglio corredata dai seguenti documenti: 1) certificato di morte del Consigliere; 2) certificato di matrimonio; 3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di separazione personale per colpa del coniuge superstite; 4) stato di famiglia. Per la liquidazione dell' assegno di reversibilita' a favore dei figli quando il coniuge manchi o non vi abbia diritto la domanda di cui al 1Ø comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) certificato di morte del Consigliere o di entrambi i genitori; 2) certificato di nascita del figlio; 3) stato di famiglia. Inoltre per i figli maggiorenni: 4) certificato dell' ufficio distrettuale delle imposte dirette; 5) atto notorio da cui risulti la convivenza a carico del Consigliere defunto; 6) eventuale certificato da cui risulti la condizione studente. Per i figli maggiorenni inabili la concessione dell' assegno e' condizionata all' accertamento della inabilita' al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente articolo 6. Le domande per la liquidazione dell' assegno di reversibilita' dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

ARTICOLO 16

MISURA DELL' ASSEGNO DI REVERSIBILITA'

L' ammontare degli assegni di reversibilita' al coniuge ai figli o agli altri aventi diritto e' stabilito in percentuale sull' assegno mensile di previdenza liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere secondo le seguenti misure: a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all' assegno: 60%; b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all' assegno: 60% con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio fino alla concorrenza massima del 100%; c) al figlio superstite avente diritto all' assegno: 60 per cento; quando i figli siano piu' di uno l' assegno e' aumentato del 15% per ogni unita' successiva fino ad un massimo del 100% ed e' ripartito tra di essi in parti uguali; d) negli altri casi: 50%. Qualora sia gia' maturato il diritto all' assegno di reversibilita' a norma degli artt. 4 e 5 della presente legge i beneficiari di cui all' art. 13 percepiscono l' assegno stesso a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare indipendentemente dal raggiungimento da parte di quest' ultimo dell' eta' di cui al 2Ø ed al 3Ø comma dell' art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973 n. 10.

ARTICOLO 17

PRESCRIZIONE DEI RATEI DI ASSEGNO

I ratei di assegno diretti o di reversibilita' non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide l' Ufficio di Presidenza integrato secondo quanto disposto dall' art. 2.

ARTICOLO 18

SEQUESTRO PIGNORAMENTO E CESSIONE DELL' ASSEGNO MENSILE REVERSIBILE DI PREVIDENZA.

Per il sequestro il pignoramento e la cessione dell' assegno mensile di previdenza si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Tutti i Consiglieri regionali in carica e gli aventi diritto di cui al precedente articolo 13 dei Consiglieri deceduti prima dell' entrata in vigore della presente legge sono tenuti a versare al Fondo di Previdenza i contributi di cui all' art. 3 arretrati relativi al periodo compreso tra il giorno della proclamazione della loro elezione o se successivo da quello della loro entrata in carica e il giorno dell' entrata in vigore della presente legge o del decesso secondo le disposizioni che al riguardo adottera' l' Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell' art. 2 della presente legge. I Consiglieri cessati dal mandato prima dell' entrata in vigore della presente legge e che lo abbiano esercitato per almeno 30 mesi hanno la facolta' di versare al Fondo i contributi arretrati secondo quanto stabilito dal comma precedente e di continuare i versamenti medesimi a norma dell' art. 8 per conseguire il diritto all' assegno mensile di previdenza. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5 luglio 1973

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1973

___Num:0024

___Boll__Uff__Num:25

___Boll__Uff__Anno:1973